

**AVVISO DI SELEZIONE DI LABORATORI PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI SU CAMPIONI DI SORGENTI LUMINOSE SOGGETTE A ETICHETTATURA ENERGETICA SECONDO LA DIRETTIVA N. 98/11/CE.**

**Premesso che**

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, N. 23 di riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferma fra le funzioni ad esse attribuite quelle di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale;
- le Camere di commercio, nell'ambito della loro funzione di vigilanza e controllo, svolgono verifiche circa il rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione di determinati prodotti e che in tale ambito possono procedere al prelievo e all'analisi di prodotti per la verifica tecnica di conformità ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15 della L. 689/81;
- il Regolamento Comunitario n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, dispone che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su scala adeguata e comunichino tali programmi agli altri Stati Membri ed alla Commissione;
- la Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico e suo recepimento nazionale - D.M. 10 luglio 2001;
- la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e suo recepimento nazionale - D.lgs 28 giugno 2012, n. 104;
- dal 1° settembre 2013 entrerà in vigore il nuovo Regolamento delegato (UE) N.874/2012 della Commissione del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo dell'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature di illuminazione;
- il 26 giugno 2009 Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno siglato un Protocollo di intesa per l'attuazione del Progetto "Rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori" (di seguito Progetto);
- l'allegato 9 sottoscritto in data 16 ottobre 2012 amplia i settori sottoposti a verifica ed in particolare i controlli sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose;
- il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO svolge funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D.lgs 28 giugno 2012, n. 104;

- L'UNIONCAMERE - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano. Le competenze di Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 come modificata dalla riforma, introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Unioncamere ha la responsabilità, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, della progettazione e del coordinamento generale del progetto;
- DINTEC, Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, società consortile del Sistema Camerale, svolge attività di assistenza tecnica all'Unioncamere per l'attuazione del Protocollo di intesa per il rafforzamento dell'attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico nel giugno 2009 – Allegato 9
- ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) svolge attività di supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per la vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D.lgs 28 giugno 2012, n. 104;
- DINTEC, sulla base dell'Allegato 9 del Protocollo, con il supporto di ENEA, ha il compito di selezionare candidature di Laboratori per l'esecuzione di analisi su campioni di sorgenti luminose soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 98/11/CE e secondo il Regolamento delegato (UE) N.874/2012.

### **Finalità dell'avviso**

Il progetto di cui al Protocollo d'intesa Unioncamere – MiSE è finalizzato al rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza del mercato a tutela dei consumatori e del mercato.

Tale progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione, nel corso dell'anno 2013 di prove di laboratorio su un massimo di 70 modelli differenti di sorgenti luminose allo scopo di attestarne la conformità rispetto ai parametri, di seguito elencati, prescritti dalla Direttiva 98/11/CE e dal Regolamento delegato (UE) N.874/2012

In particolare saranno sottoposte a verifica delle prestazioni due tipologie di sorgenti luminose:

- CFL – i
- Lampade alogene

con attacco E27 o E14, a tensione di rete, non-direzionali e direzionali.

I parametri tecnici che si intende controllare sono:

- Flusso luminoso utile
- Potenza dichiarata (nominale)
- Angolo di emissione del fascio di luce (verifica della direzionalità e grado di direzionalità delle sorgenti luminose)

- Conformità formale ai requisiti di etichettatura (presenza dell'etichetta e della scheda di prodotto e parametri in esse dichiarati) e conformità della documentazione tecnica (fascicolo tecnico)

Finalità del presente avviso è la selezione dei Laboratori con i quali stipulare una convenzione per definire le modalità di fornitura dei servizi descritti. Sulla base dell'allegato 9 del succitato Protocollo d'intesa DINTEC avvia tale attività di selezione.

### **Esiti della selezione**

La sottoscrizione della convenzione costituisce il presupposto per il conferimento degli incarichi ai Laboratori a cui provvederanno direttamente le Camere di commercio che svolgeranno attività ispettiva di controllo.

Il presente avviso non comporta la definizione di una graduatoria di merito. La stipula della convenzione non comporta alcun diritto del Laboratorio ad ottenere affidamenti d'incarico né costituisce alcuna forma di impegno da parte della società DINTEC SCRL.

### **Chi può presentare domanda**

Sono invitati a presentare la propria candidatura i Laboratori in possesso dei requisiti elencati nell'Allegato A - Requisiti minimi richiesti - e che accettino le condizioni previste nella convenzione il cui fac simile è riportato all'Allegato B - Convenzione in materia di controlli di campioni di sorgenti luminose soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 98/11/CE e secondo il Regolamento delegato (UE) N.874/2012 - e relativo disciplinare operativo (Allegato I).

### **Termini e modalità di invio delle candidature**

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte dal rappresentante legale, dovranno essere redatte su carta semplice utilizzando il fac simile riportato in Allegato C – Modello di candidatura - comprensive degli allegati richiesti nello stesso Modello.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 06/09/2013, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: DINTEC SCRL, Via Boncompagni, 16 - 00187 ROMA
- inoltrate tramite PEC al seguente indirizzo: [DINTECscrl@legalmail.it](mailto:DINTECscrl@legalmail.it), allegando la domanda e i documenti richiesti in formato PDF.

Per la validità dell'invio, farà fede la data del timbro postale di arrivo della candidatura, se inviata con raccomandata con Avviso di ricevimento, ovvero la data d'arrivo della PEC all'indirizzo sopra indicato.

La domanda, spedita a mezzo del servizio postale entro il termine di scadenza sopra indicato, dovrà riportare sulla busta contenente la domanda d'ammissione e gli allegati obbligatori, accanto all'indirizzo, la seguente indicazione: "*Avviso laboratori per sorgenti luminose*".

Le domande tramite PEC potranno essere inviate unicamente dal Laboratorio titolare di indirizzo di PEC. La domanda inviata tramite PEC all'indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell'oggetto della e-mail la seguente indicazione: "*Avviso laboratori per sorgenti luminose*".

La Società DINTEC SCRL non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

### **Ammissibilità delle candidature**

L'istruttoria per l'ammissibilità è effettuata da una Commissione composta da un funzionario DINTEC, un esperto della materia ENEA e un funzionario Unioncamere sulla base dell'esame della documentazione presentata da Laboratorio.

Non saranno ritenute ammissibili candidature di Laboratori che siano in grado di effettuare solo parte delle prove previste.

La Società si riserva il diritto di effettuare eventuali approfondimenti che consentiranno di valutare l'effettiva idoneità del Laboratorio.

Entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti, sarà comunicato al Laboratorio l'esito dell'istruttoria e i Laboratori ritenuti idonei saranno invitati alla sottoscrizione di una convenzione con DINTEC.

La convenzione sottoscritta tra DINTEC ed i Laboratori ritenuti idonei ha validità fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di proroga da parte di DINTEC previa comunicazione al MiSE e ad UNIONCAMERE, da comunicare per iscritto.

### **Stipula della convenzione**

Il rapporto tra DINTEC e i Laboratori sarà regolato da una convenzione, il cui schema è allegato al presente avviso (*Allegato B - Convenzione e Allegato I - Disciplinare Operativo*). La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà produttiva di diritti ed obblighi per le parti firmatarie fino al 31 dicembre 2013, fatte salve eventuali proroghe di cui al punto precedente.

### **Clausole di salvaguardia**

La società DINTEC SCRL si riserva di non dare corso all'attivazione della convenzione ovvero di darne corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico – finanziarie previste dal Protocollo d'intesa.

All'atto di affidamento la Società si riserva altresì la facoltà di vincolare la sottoscrizione alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali.

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali e norme finali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Società DINTEC SCRL e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito della procedura per la quale vengono resi, per finalità amministrativo contabili e con le modalità definite all'articolo 34, comma 1-ter del Decreto medesimo.

Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle candidature pervenute, la tipologia dei dati trattati potrà afferire, prevalentemente, dati personali comuni (nominativo, indirizzo, recapiti telefonici, ecc.) dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine etnica e razziale) nonché dati giudiziari (dati personali idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario e/o di anagrafe delle sanzioni amministrative).

Nel caso di sottoscrizione della Convenzione, i dati personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità amministrativo-contabili connesse e potranno essere comunicati a terzi quali camere di commercio aderenti al progetto, enti o società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero a società sottoposte a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per gli adempimenti normativi del caso.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.

Titolare del trattamento è la Società DINTEC SCRL.

In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione della candidatura comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell'Avviso.

### **Informazioni**

Il Responsabile del procedimento è Maria Valeri Pennisi.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: DINTEC SCRL, tel. 06/47822420, fax: 06/47822439, e-mail: [dintec@dintec.it](mailto:dintec@dintec.it)

**Elenco degli Allegati:**

Allegato A – Requisiti minimi richiesti

Allegato B – Fac simile di Convenzione in materia di controlli di campioni di sorgenti luminose coperte da etichettatura energetica secondo la Direttiva 98/11/CE e il Regolamento delegato (UE) N.874/2012 e relativo disciplinare operativo (Allegato I)


Allegato C - Fac simile di Modello di candidatura

Allegato D – Modello di Dichiarazione di indipendenza del Laboratorio in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Roma, 22 luglio 2013


Il Direttore

Gianfranco Ruta



La Responsabile del procedimento

Maria Valeria Pennisi



## Allegato A – Requisiti minimi richiesti

### Requisiti obbligatori

- a) Il Laboratorio deve essere in grado di valutare le prestazioni tecniche di sorgenti luminose di tipo CFL-i, lampade alogene con attacco E27 o E14, a tensione di rete, non-direzionali e direzionali, secondo le norme:
- per flusso luminoso e potenza “EN 50285:1999 Efficienza energetica delle lampade per uso domestico. Metodi di misura”
  - per i dati fotometrici “UNI EN 13032-1 Misura e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi”
- e loro integrazioni.

Allegare la lista completa degli strumenti di misura, nella disponibilità del Laboratorio, utilizzabili per eseguire le suddette prove e i relativi certificati di taratura.

- b) Il voltaggio della corrente elettrica che alimenta le lampade deve avere una stabilità almeno del 1% o migliore
- c) Il Laboratorio deve aver provato sorgenti luminose negli ultimi 3 (tre) anni

Allegare un recente rapporto di prova di una sorgente luminosa (in forma anonima).

- d) il Laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale, finanziaria, lavorativa e da rapporti societari con i produttori di sorgenti luminose.

Allegare una dichiarazione di indipendenza del Laboratorio in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato D)

### Altri requisiti non obbligatori

- e) Accredimento del Laboratorio in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC.

Allegare copia del/i certificati di accreditamento/conformità.

**Allegato B – Fac simile di Convenzione in materia di controlli di sorgenti luminose soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 98/11/CE e relativo disciplinare operativo**

**PROGETTO**

**“RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E  
CONTROLLO DEL MERCATO A TUTELA DEI CONSUMATORI”**

- **CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI DI SORGENTI LUMINOSE SOGGETTE A ETICHETTATURA ENERGETICA SECONDO LA DIRETTIVA 98/11/CE E SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.874/2012 .**

TRA

DINTEC - avente sede legale in ....., rappresentata dal  
....., nato a .....  
.....  
da una parte

E

Dati Laboratorio.....  
dall'altra parte

**PREMESSO CHE**

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, N. 23 di riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferma fra le funzioni ad esse attribuite quelle di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale;
- le Camere di commercio, nell'ambito della loro funzione di vigilanza e controllo, svolgono verifiche circa il rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione di determinati prodotti e che in tale ambito possono procedere al prelievo e all'analisi di prodotti per la verifica tecnica di conformità ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15 della L. 689/81;
- il Regolamento Comunitario n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, dispone che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su scala adeguata e comunichino tali programmi agli altri Stati Membri ed alla Commissione;

- la Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico e suo recepimento nazionale - D.M. 10 luglio 2001;
- la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e suo recepimento nazionale - D.lgs 28 giugno 2012, n. 104;
- dal 1° settembre 2013 entrerà in vigore il nuovo Regolamento delegato (UE) N.874/2012 della Commissione del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo dell'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature di illuminazione;
- il 26 giugno 2009 Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno siglato un Protocollo di intesa per l'attuazione del Progetto "Rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori" (di seguito Progetto);
- l'allegato 9 sottoscritto in data 16 ottobre 2012 amplia i settori sottoposti a verifica ed in particolare i controlli sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose;
- il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO svolge funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D.lgs 28 giugno 2012, n. 104;
- l'UNIONCAMERE - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano. Le competenze di Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 come modificata dalla riforma, introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Unioncamere ha la responsabilità, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, della progettazione e del coordinamento generale del progetto;
- DINTEC, Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, società consortile del Sistema Camerale svolge attività di assistenza tecnica all'Unioncamere per l'attuazione del Protocollo di intesa per il rafforzamento dell'attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico nel giugno 2009 – Allegato 9
- ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) svolge attività di supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per la vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D.lgs 28 giugno 2012, n. 104;
- DINTEC, sulla base dell'Allegato 9 del Protocollo, con il supporto di ENEA, ha il compito di selezionare candidature di Laboratori per l'esecuzione di analisi su campioni di sorgenti luminose

soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 98/11/CE e secondo il Regolamento delegato (UE) N.874/2012 .

TUTTO QUANTO PREMESSO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

Le Premesse e il Disciplinare Operativo (ALLEGATO I) formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**Articolo 2 (Oggetto)**

Le parti, mediante la presente Convenzione, definiscono le modalità, con le quali le Camere di commercio, in conformità a quanto previsto dalla L. 689/81, possono avvalersi della collaborazione del Laboratorio \_\_\_\_\_ (*indicare la ragione sociale*) per lo svolgimento delle analisi di seguito descritte sulle seguenti sorgenti luminose soggette a etichettatura energetica secondo la direttiva 98/11/CE:

- CFL – i
- Lampade alogene

con attacco E27 o E14, a tensione di rete non-direzionali e direzionali.

**Articolo 3 (Modalità di affidamento dell’incarico)**

Le Camere di commercio **coinvolte nel Progetto possono** affidare al Laboratorio \_\_\_\_\_ (*indicare la ragione sociale*) lo svolgimento delle analisi su campioni di sorgenti luminose coperte da etichettatura energetica secondo la direttiva 98/11/CE e secondo il Regolamento delegato (UE) N.874/2012.

**Articolo 4 (Oggetto dell’incarico)**

Il Laboratorio deve procedere all’analisi per singolo campione di sorgente luminosa che si compone delle seguenti attività:

- analisi della etichetta, scheda di prodotto e documentazione tecnica del prodotto;
- prove di laboratorio.

Per “campione di sorgente luminosa” si intende un insieme di 20 pezzi per singolo modello di sorgente luminosa.

## **Articolo 5 (Adempimenti del Laboratorio riguardanti le verifiche da effettuare sui campioni di sorgenti luminose)**

\_\_\_\_\_ (*indicare ragione sociale del Laboratorio*) si impegna a verificare con diligenza e perizia, per ogni campione di sorgente luminosa, i seguenti parametri:

Mediante prove di laboratorio

- flusso luminoso utile
- potenza dichiarata (nominale)
- angolo di emissione del fascio di luce (verifica della direzionalità e grado di direzionalità delle sorgenti luminose)

Mediante analisi della documentazione tecnica

- conformità formale ai requisiti dell'etichettatura

Il Laboratorio si impegna ad utilizzare per le prove il metodo di misura previsto dallo standard CEI EN 50285:1999 "Efficienza energetica delle lampade per uso domestico. Metodi di misura" e dello standard UNI EN 13032-1 "Misura e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi", che specificano le condizioni di prova ed il metodo di misura dei parametri sopra indicati.

In particolare, per le sorgenti luminose etichettate secondo la Direttiva 98/11/CE e suo recepimento nazionale - D.M. 10 luglio 2001:

- flusso luminoso: il valore medio delle letture iniziali del flusso luminoso del campione (composto da 20 unità) non deve essere inferiore alla % del valore dichiarato, indicato nella Tabella 1
- potenza assorbita dalla lampada: il valore medio delle letture iniziali della potenza delle lampade del campione (composto da 20 unità) non deve superare la % del valore dichiarato, indicato nella Tabella 1
- conformità formale: verrà controllata la rispondenza ai requisiti dell'etichettatura energetica delle informazioni e dei dati riportati sull'imballo della sorgente luminosa, della scheda di prodotto e della documentazione tecnica.

Tabella 1 - % dei valori dichiarati per il flusso luminoso medio e la potenza media della lampada

<b>Tipo di lampade</b>	<b>Flusso luminoso medio (lumen)</b>	<b>Potenza media massimo (W)</b>
Ad alogeni	90%	108%
Con alimentatore incorporato	95%	110%

Fonte CEI EN 50285:1999

Per le sorgenti luminose etichettate secondo il Regolamento delegato (UE) 874/2012 i criteri di conformità sono riportati nell'Allegato V del citato Regolamento.

Il Laboratorio dichiara la sua disponibilità a eseguire le prove su XX (*specificare numero*) campioni di sorgenti luminose entro il 31.12.2013.

#### **Articolo 6 (Obblighi del Laboratorio)**

\_\_\_\_\_ (*indicare ragione sociale del Laboratorio*) si impegna inoltre a:

- eseguire le analisi richieste entro \_\_\_\_\_gg lavorativi dalla data di ricezione dei campioni e la verifica documentale entro \_\_\_\_\_gg lavorativi dalla data di ricezione della relativa documentazione;
- ottemperare agli obblighi di comunicazione alle parti interessate previsti dalla legge 689/81 ed in particolare:
  - o fornire tempestivamente al produttore dello specifico modello di sorgente luminosa che viene sottoposto a prove di laboratorio, un calendario di esecuzione delle analisi programmate;
  - o recepire la valutazione da parte di ENEA sulla corretta esecuzione delle prove, comunicare agli operatori economici e alla CCIAA competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del responsabile del Laboratorio, l'esito delle prove di laboratorio;
- fornire tempestiva e adeguata assistenza tecnica alla Camera di commercio in caso di eventuali ricorsi e opposizioni presentati dalle parti;
- conservare i campioni di sorgenti luminose presso la propria sede e con tutte le necessarie cautele per assicurare che al momento dell'esecuzione delle prove tali campioni siano integri e sigillati;
- conservare i campioni di prodotto per le eventuali controanalisi per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno, salvo diverse indicazioni della Camera di commercio committente, e a renderli disponibili con le modalità che saranno definite nella lettera di incarico.

#### **Articolo 7 (Recesso)**

Nel caso in cui uno o più dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6 non siano stati rispettati, la Camera può avvalersi della facoltà di recesso dall'incarico. In questo caso il Laboratorio è tenuto alla tempestiva restituzione dei prodotti e dei documenti avuti in consegna curandone l'invio a proprie spese.

#### **Articolo 8 (Penale)**

Nel caso di tardivo o mancato adempimento delle obbligazioni assunte è prevista una penale pari al 3% del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo, che il Laboratorio si impegna a corrispondere alla Camera entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

#### **Articolo 9 (Modalità operative)**

Le modalità operative della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato alla presente convenzione (Allegato I – Disciplinare operativo).

#### **Articolo 10 (Tariffa)**

Per le analisi di campione (per ciascun modello di sorgente luminosa composto da 20 pezzi), il Laboratorio si impegna a praticare il seguente costo massimo: € 3.000,00 (euro tremila/00 IVA di legge inclusa) comprensivo delle prove di laboratorio e dell'analisi della etichetta, scheda tecnica di prodotto e documentazione tecnica.

#### **Articolo 11 (Modalità di pagamento)**

Il pagamento dei servizi avverrà dietro presentazione alla Camera di commercio, che ha commissionato le attività di valutazione di conformità del prodotto, di fattura relativa alle prestazioni eseguite a 30 gg fine mese data fattura.

#### **Articolo 12 (Durata)**

La convenzione decorre dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2013 salvo proroga richiesta da DINTEC e accettata dal Laboratorio.

#### **Articolo 13 (Clausola compromissoria)**

La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana. Ogni controversia relativa alla sua validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione è sottoposta ad un preventivo tentativo di conciliazione amministrato da "organismo di conciliazione", secondo il Regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di commercio di Roma.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia buon fine entro 30 giorni dalla richiesta, la controversia è deferita ad arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio di Roma. Il

Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio e che deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato è in Roma, e la lingua del procedimento è quella italiana.

**Articolo 14 (Tutela della riservatezza e dei dati personali)**

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, la documentazione e le informazioni di cui \_\_\_\_ verrà in possesso o produrrà durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate assolutamente riservate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti e fatte salve le esigenze informative connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

DINTEC

FIRMA

## **Allegato I – Disciplinare operativo**

### **1 – Prelievo e consegna dei campioni.**

La Camera di commercio fa pervenire a proprie spese il campione / i campioni di sorgenti luminose al Laboratorio consegnandoli direttamente o tramite corriere. I campioni sono chiusi in una confezione sigillata e vengono consegnati unitamente ad una copia del verbale di prelievo, della documentazione tecnica di prodotto (fascicolo tecnico) e ad una lettera di incarico.

Il Laboratorio effettua una prima verifica di corrispondenza tra i documenti di consegna e il plico consegnato.

Il Laboratorio effettua la verifica della presenza dell'etichetta energetica e dell'eventuale scheda di prodotto per ciascuno dei 20 pezzi di ogni campione.

Il Laboratorio effettua la verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica di prodotto (fascicolo tecnico) e ciascun campione

Il Laboratorio trasmette tempestivamente (per via telematica) copia di tutta la documentazione relativa ai campioni di prodotto ad ENEA

### **2 – Esecuzione delle prove**

La Camera comunica al Laboratorio se le parti interessate hanno nominato un loro delegato per assistere alle prove.

Il Laboratorio nomina un proprio responsabile della valutazione.

Il giorno fissato per l'inizio delle prove, il Laboratorio, eventualmente alla presenza degli operatori economici interessati comunicati dalla Camera di commercio o avvisati dallo stesso Laboratorio, procede all'apertura della confezione sigillata che contiene i campioni prelevati. Le operazioni vengono documentate fotograficamente a cura di un addetto del Laboratorio.

Eventuali osservazioni dei presenti vengono documentate in apposito verbale redatto a cura del responsabile della valutazione in numero di copie pari al numero delle parti presenti.

Il Laboratorio procede all'esecuzione delle prove utilizzando i necessari esemplari.

Qualora le prove abbiano dato esito positivo, gli esemplari utilizzati non potranno essere riutilizzati né essere nuovamente sottoposti a prova da parte del Laboratorio e potranno essere consegnati all'ENEA per usi scientifici o alla Div. XVI o dovranno essere smaltiti a cura del Laboratorio. Gli esemplari di sorgenti luminose non sottoposti a prova sono presi in carico da ENEA per usi scientifici .

Gli esemplari risultati non conformi e non sottoposti a prove (integri) saranno conservati dal Laboratorio secondo quanto previsto dalla convenzione. Alla scadenza del termine previsto i prodotti sono consegnati all'ENEA per usi scientifici.

### **3 – Rapporto di prova**

Al termine delle operazioni, il Laboratorio predispone un rapporto, sottoscritto dal responsabile della valutazione, contenente l'esito delle prove effettuate (i contenuti minimi del rapporto di prova sono specificati all'articolo 4 del presente disciplinare operativo).

Il Laboratorio invia tale rapporto all'ENEA tramite posta raccomandata o fax, anticipandone il contenuto via e-mail. Il file di interscambio fotometrico, ove richiesto, verrà inviato all'ENEA solo per e-mail.

L'ENEA procede all'esame del rapporto di prova elaborato dal Laboratorio al fine di valutare la corretta esecuzione delle prove da parte del Laboratorio e la corretta indicazione di etichettatura sul prodotto.

Se la verifica della corretta esecuzione delle prove da parte di ENEA è positiva (cioè se le condizioni di prova sono correttamente seguite dal Laboratorio) ne viene trasmesso l'esito al Laboratorio e alla Camera di commercio interessata.

Se la verifica della corretta esecuzione delle prove da parte di ENEA è negativa ne viene trasmesso l'esito al Laboratorio per la ripetizione delle prove.

### **4 – Rapporto di prova (contenuti)**

Il rapporto di prova deve contenere le seguenti indicazioni:

- esito dell'esame documentale
- dettaglio delle prove eseguite, inclusa la metodologia di prova
- esito di ogni prova eseguita
- eventuali non conformità riscontrate
- informazioni sull'eventuale presenza delle parti interessate.

Nel rapporto di prova le non conformità devono essere individuate facendo riferimento a....., comprensivi del riferimento agli estremi della norma..... (allegato, articolo, comma, etc.).

In alternativa il Laboratorio deve fornire un rapporto di prova che contenga almeno le informazioni previste dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

### **5 - Analisi di revisione**

Qualora le parti interessate si siano avvalse della facoltà di chiedere la revisione delle analisi nei tempi prescritti, la Camera di commercio comunica al Laboratorio le modalità per la consegna dei campioni.

### **6 - Attività di assistenza tecnica**

Il Laboratorio si impegna a fornire un'adeguata assistenza tecnica alla Camera di commercio in relazione alle attività svolte.



presso le seguenti sedi operative:

Indirizzo.....  
Comune.....Prov. |\_|\_|

### DICHIARA INOLTRE

di essere in grado di provare sorgenti luminose di tipo CFL-i, LED, lampade alogene con attacco E27 o E14, a tensione di rete, secondo le norme:

- per flusso luminoso e potenza “EN 50285:1999 Efficienza energetica delle lampade per uso domestico. Metodi di misura”
- per i dati “UNI EN 13032-1 Misura e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi” e loro integrazioni .

che voltaggio della corrente elettrica che alimenta le lampade deve avere una stabilità almeno del 1% o migliore

di avere in dotazione ed utilizzare per le misurazioni di cui ai punti precedenti la strumentazione elencata in apposito allegato dal Laboratorio alla presente.

di aver provato sorgenti luminose negli ultimi 3 (tre) anni.

Allegare almeno un rapporto di prova di una sorgente luminosa (in forma anonima) emesso di recente..

di essere accreditato in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC (indicare quali)

Allegare copia del/i certificati di accreditamento/conformità.

A corredo della presente domanda allega:

Lista della strumentazione in dotazione del Laboratorio utilizzata per le misurazioni di cui ai punti precedenti

numero |\_|\_| certificati di taratura più recenti per ognuno dei suddetti strumenti di misura utilizzati per le prove su sorgenti luminose

numero |\_|\_| rapporti di prova di una sorgente luminosa (in forma anonima) emessi negli ultimi 3(tre) anni.

copia del/i certificati di accreditamento/conformità. alle norme UNI CEI EN ISO IEC

Dichiarazione di indipendenza del Laboratorio in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato IV)

Luogo e data .....

Firma leggibile

**Allegato D**  
**Modello dichiarazione indipendenza del Laboratorio**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
**(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)**

Il/la  
sottoscritto/a:.....nato/a.....il.....residen  
te a.....in via/piazza....., legale rappresentante  
dell'impresa.....con sede  
in.....consapevole della  
responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione,  
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti,  
così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA CHE

1 il Laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con i produttori di sorgenti luminose;

Li, .....  
Firma leggibile.....

Si allega:  
1 copia del documento valido di riconoscimento.